

DELIBERA N. 136/2022/CRL/UD del 22/07/2022
CXXX LXXX / VODAFONE
(ISTANZA LAZIO/D/409/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 22/07/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della Cxxx Lxxx di cui al prot. D2805 del 11.04.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Con istanza per la risoluzione della controversia (formulario GU14), presentato via pec in data 11/04/2017, avente ad oggetto – servizi di telefonia fissa – servizi di telefonia

mobile e personale - servizi internet/adsl, la CGIL di Latina adiva il Corecom Lazio nei confronti di Vodafone Italia s.p.a., lamentando: - mancata o parziale fornitura del servizio – modifiche contrattuali – spese/fatturazioni non giustificate – mancata trasparenza contrattuale.

Nello specifico, l'istante lamentava di aver sottoscritto, nel mese di marzo 2015, un contratto di abbonamento “rete unica fibra” per servizi di telefonia linea e internet con Vodafone Italia s.p.a., ma il servizio di telefonia fissa non veniva mai attivato. L'istante rappresentava di aver dovuto sostenere costi pari a circa Euro 5.000,00 per attivare un'altra linea telefonica, necessaria per i servizi Caaf e Acli offerti al pubblico presso il comune di Latina, e di aver effettuato il recesso dal contratto dopo due anni, senza che venisse mai attivata la linea telefonica oggetto del contratto. L'istante chiedeva “rimborso euro 5.300 per fatture pagate ad altro gestore; congruo indennizzo come da tabella” e allegava la seguente documentazione: 1) doc. identità; 2) raccomandata recesso con ricevuta di ritorno; 3) mail inviate ai responsabili commerciali.

Con memoria integrativa dell'11/05/2021, la CGIL di Latina precisava le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento della domanda formulata con istanza GU14, ed allegava la seguente documentazione: 1) copia della proposta contrattuale sottoscritta da CGIL Latina in data 17/03/2015; 2) copia scambi mail con responsabile commerciale Vodafone s.p.a.; 3) raccomandata A/R recesso del 10/05/2017; 4) copia fattura Telecom Italia; 5) copia fattura Floris srl.

2. Posizione dell'operatore

Con memoria dell'11/05/2017, Vodafone Italia s.p.a. contestava le richieste avanzate dal ricorrente, chiedendo preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità ed improcedibilità della richiesta di indennizzo, poiché la richiesta non era stata oggetto del precedente tentativo di conciliazione.

Nel merito, Vodafone Italia s.p.a. insisteva per il rigetto di tutte le richieste avverse, poiché non fondate e non provate.

3. Motivi della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto improponibile/improcedibile.

L'utente formula la richiesta di indennizzo per la prima volta, ed in modo del tutto generico, soltanto nell'istanza GU14. In tal senso, infatti, la richiesta di indennizzo in oggetto non era stata sollevata in sede di procedimento per il tentativo di conciliazione, dove invece era stato chiesto esclusivamente il rimborso di somme pagate ad altro operatore telefonico.

E' principio ormai consolidato che “Ai fini dell'ammissibilità della domanda in sede di definizione è sufficiente accertare che l'oggetto della richiesta di definizione sia lo

stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, nel senso che non si richiede che le istanze siano identiche ma che la questione discussa sia la medesima. Tuttavia, non si deve in ogni caso consentire l'ampliamento della controversia a questioni ulteriori ed aggiuntive, al fine di non aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa" (cfr. Corecom Calabria, del. n. 15/11; Corecom Umbria, del. n. 4/11; Corecom Emilia-Romagna, del. n. 1/12; Corecom Emilia- Romagna, del. n. 46/11; Corecom Lazio, del. n. 27/11; Corecom Lazio, del. n. 68/11; Corecom Marche, del. n. 75/16). Ne consegue che "Deve essere dichiarata inammissibile la domanda sollevata per la prima volta in sede di definizione della controversia, costituendo ius novorum non sottoposto al tentativo di conciliazione" (cfr., Corecom Calabria, del. n. 21/11; Corecom Marche, del. n. 75/16). A tal fine, come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione "si ha domanda nuova quando si avanzi una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo" (cfr. Cass., sentenza n.18513/2007; sentenza n. 7579/2007; sentenza n. 7524/20059).

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dalla Cxxx Lxxx nei confronti della società Vodafone Italia s.p.a., per i motivi sopra indicati.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 22/07/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Riz

f.to

Il Presidente



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Avv. Maria Cristina Cafini